

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 -

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 1

Modalita' di riscossione.

Articolo 2

Riscossione per ritenuta diretta.

Articolo 3

Riscossione mediante versamenti diretti.

Articolo 3 bis

Versamento diretto dell'Irpef.

Articolo 4

Acconti d' imposta.

Articolo 5

Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.

Articolo 5 bis

Versamento ad ufficio incompetente.

Articolo 6

Distinta dei versamenti diretti.

Articolo 7

Versamento diretto mediante conti correnti postali.

Articolo 8

Termini per il versamento diretto.

Articolo 9

Mancato o ritardato versamento diretto.

Articolo 10

Definizioni

Articolo 11

Oggetto e specie dei ruoli

Articolo 12

Formazione e contenuto dei ruoli. (N.D.R.: Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1 luglio 2001 - Vedi art. 8, comma 3, DLG 26 gennaio 2001 n. 32).

Articolo 12 bis

Importo minimo iscrivibile a ruolo

Articolo 13

Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'Intendenza.

Articolo 14

Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

Articolo 15

Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

Articolo 15 bis

Iscrizioni nei ruoli straordinari

Articolo 15 ter

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivit  di controllo dell'Agenzia delle entrate (1).

Articolo 16

Versamenti diretti non computati.

Articolo 17

Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo (TESTO REDAZIONALE: Le disposizioni del comma 1, lettera a) e b), del presente articolo, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere da 1 gennaio 1999).

Articolo 18

Ripartizione delle imposte in rate.

Articolo 19

Dilazione del pagamento

Articolo 19 bis

Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali

Articolo 20

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Articolo 21

Interessi per dilazione del pagamento.

Articolo 22

Attribuzione degli interessi.

Articolo 23

Esecutorieta' dei ruoli.

Articolo 24

Consegna del ruolo al concessionario

Articolo 25

Cartella di pagamento

(N.D.R.: Ai sensi dell'**art.36, comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n.248**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 2008 n.31**, ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 la cartella di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Con **sentenza n.280 del 15 luglio 2005** la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità cost. del presente articolo nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'**art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973.**)

Articolo 26

Notificazione della cartella di pagamento.

Articolo 27

Luogo e tempo del pagamento.

Articolo 28

Modalità di pagamento

Articolo 28 bis

Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

Articolo 28 ter

Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.(2)

Articolo 28 quater

Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Articolo 28 quinquies

Art. 28-quinquies. Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

Articolo 29

Rilascio della quietanza.

Articolo 30

Interessi di mora

Articolo 31

Imputazione dei pagamenti.

Articolo 32

Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.

Articolo 33

Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi.

Articolo 34

Responsabilità solidale per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

Articolo 35

Solidarietà del sostituto d'imposta.

Articolo 36

Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.

Articolo 37

Rimborso di ritenute dirette.

Articolo 38

Rimborso di versamenti diretti.

Articolo 39

Sospensione amministrativa della riscossione

Articolo 40

Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.

Articolo 41

Rimborso d'ufficio.

Articolo 42

Esecuzione del rimborso.

Articolo 42 bis

Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata.

Articolo 43

Recupero di somme erroneamente rimborsate.

Articolo 43 bis

Cessione dei crediti d'imposta

Articolo 43 ter

Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

Articolo 44

Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.

Articolo 44 bis

Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata. (1)

Articolo 45

Riscossione coattiva

Articolo 46

Delega ad altro concessionario

Articolo 47

Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche

Articolo 47 bis

Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.

Articolo 48

Tasse e diritti per atti giudiziari

Articolo 48 bis

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni(2)

Articolo 49

Espropriazione forzata

Articolo 50

Termine per l'inizio dell'esecuzione

Articolo 51

Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia' iniziati

Articolo 52

Procedimento di vendita.

Articolo 53

Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Articolo 54

Intervento dei creditori

Articolo 55

Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati

Articolo 56

Deposito degli atti e del prezzo

Articolo 57

Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi

Articolo 58

Opposizione di terzi

Articolo 59

Risarcimento dei danni

Articolo 60

Sospensione dell'esecuzione

Articolo 61

Estinzione del procedimento per pagamento del debito

Articolo 62

Disposizioni particolari sui beni pignorabili

Articolo 63

Astensione dal pignoramento

Articolo 64

Custodia dei beni pignorati

Articolo 65

Notifica del verbale di pignoramento

Articolo 66

Avviso di vendita dei beni pignorati

Articolo 67

Incanto anticipato

Articolo 68

Prezzo base del primo incanto

Articolo 69

Secondo incanto

Articolo 70

Beni invenduti

Articolo 71

Intervento degli istituti vendite giudiziarie

Articolo 72

Pignoramento di fitti o pigioni

Articolo 72 bis

Pignoramento dei crediti verso terzi.

Articolo 72 ter

Limiti di pignorabilità'.

Articolo 73

Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

Articolo 74

Vendita e assegnazione dei crediti pignorati

Articolo 75

Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

Articolo 75 bis

Dichiarazione stragiudiziale del terzo.

Articolo 76

Espropriazione immobiliare

Articolo 77

Iscrizione di ipoteca

Articolo 78

Avvisi di vendita

Articolo 79

Prezzo base e cauzione

Articolo 80

Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita

Articolo 81

Secondo e terzo incanto

Articolo 82

Versamento del prezzo

Articolo 83

Progetto di distribuzione

Articolo 84

Distribuzione della somma ricavata

Articolo 85

Assegnazione dell'immobile allo Stato

Articolo 86

Fermo di beni mobili registrati

Articolo 87

Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo

Articolo 88

Ammissione al passivo con riserva

Articolo 89

Esenzione dell'azione revocatoria

Articolo 90

Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata

Articolo 91

Espropriazione di navi e aereomobili.

Articolo 91 bis

Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi.

Articolo 92

Ritardati od omessi versamenti diretti.

Articolo 92 bis

Mancata o irregolare documentazione probatoria.

Articolo 93

Versamenti ad ufficio incompetente.

Articolo 94

Incompletezza delle distinte di versamento.

Articolo 95

Violazione dell' obbligo delle ritenute alla fonte.

Articolo 96

Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.

Articolo 97

Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.

Articolo 98

Applicazione delle sanzioni.

Articolo 99

Versamento delle ritenute sui dividendi.

Articolo 100

Versamento in tesoreria ed iscrizione a ruolo di tributi soppressi.

Articolo 100 bis

Acconti di imposte sui redditi dell' anno 1974.

Articolo 100 ter

Ammontare degli acconti.

Articolo 100 quater

Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l' anno 1974.

Articolo 100 quinquies

Riscossione degli acconti.

Articolo 100 sexies

Iscrizioni a ruolo per il 1974.

Articolo 101

Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.

Articolo 102

Responsabilita' solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.

Articolo 103

Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.

Articolo 104

Disposizioni abrogate.

Articolo 105

Entrata in vigore.

Articolo 1 - Modalita' di riscossione.

In vigore dal 01/01/1974

Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

- a) ritenuta diretta;
- b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
- c) iscrizione nei ruoli.

Torna al sommario

Articolo 2 - Riscossione per ritenuta diretta.

In vigore dal 01/01/1974

Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

Torna al sommario

Articolo 3 - Riscossione mediante versamenti diretti.

In vigore dal 01/01/2001

Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 34

Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:

- 1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli **articoli 23, 24, 25, 25 bis e 28** del **decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

- 2) (numero abrogato dall'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976 n. 920);
- 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'[articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dovute in base alla dichiarazione annuale;
- 4) (numero abrogato dall'art. 1-bis, comma 1 decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546);
- 5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli [articoli 27 e 73 del decreto](#) indicato al n. 1);
- 6) l'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

- a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'[art. 29, commi quarto e quinto, del decreto](#) indicato al primo comma, n.1);
- b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'[articolo 27 del decreto](#) indicato al primo comma, numero 1);
- c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'[articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi](#) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'[articolo 16 del medesimo decreto](#);
- d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'[art. 26, comma 1, del decreto](#) indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
- e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'[art. 26, comma 2, del decreto](#) indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
- f) le ritenute sui redditi di cui all'[articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto](#) indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
- g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'[art. 30 del decreto](#) indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
- h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'[art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#);
- h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla [legge 29 ottobre 1984, n. 720](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 bis - Versamento diretto dell'Irpef.

In vigore dal 17/04/1977

Modificato da: Legge del 13/04/1977 n. 114 Articolo 27

Il versamento dell'Irpef, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al [regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706](#), modificato con la [L. 4 agosto 1955, n. 707](#), avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno

successivo. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Acconti d' imposta.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Legge del 02/12/1975 n. 576 Articolo 16

A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale e' corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.

L'acconto e' ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno e' inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.

L'acconto non e' dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 24

Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente e' valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 bis - Versamento ad ufficio incompetente.

In vigore dal 30/06/1979

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 26/05/1979 n. 249 Articolo 1

Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il

diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Distinta dei versamenti diretti.

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 35

Il versamento diretto e' ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Il concessionario non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Versamento diretto mediante conti correnti postali.

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 35

Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

(Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall'[art. 3, comma 3 decreto-legge 15 settembre 1990 n. 261](#)).

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Termini per il versamento diretto.

In vigore dal 26/07/2005

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 35

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, comma 1, n. 1) e dal comma 2, lett. a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso comma 2;

2) (numero soppresso);

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e);

3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera d);

4) (numero soppresso);

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'[articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);

5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435](#), per la ritenuta prevista dall'[articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

(Comma abrogato)

Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del [secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Mancato o ritardato versamento diretto.

In vigore dal 01/01/1997

Soppresso da: Decreto legislativo del 17/08/1999 n. 326 Articolo 2

Modificato da: Legge del 23/12/1996 n. 662 Articolo 3

Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo

a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'Ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Definizioni

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 2

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "concessionario": il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
- b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Oggetto e specie dei ruoli

Nota:

Vedi l'art. 38, lettera b), del DLG 26/02/99 n. 46.

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 3

1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo per la riscossione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Formazione e contenuto dei ruoli. (N.D.R.: Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1 luglio 2001 - Vedi art. 8, comma 3, DLG 26 gennaio 2001 n. 32).

In vigore dal 01/01/2005

Modificato da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1

1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 bis - Importo minimo iscrivibile a ruolo

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 4

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'[articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'Intendenza.

In vigore dal 20/01/1977

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1976 n. 920 Articolo 3

I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

In vigore dal 08/06/1982

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/04/1982 n. 309 Articolo 2

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-

- bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
- b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
- c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
- d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

In vigore dal 25/06/2020

Modificato da: Decreto legislativo del 10/06/2020 n. 49 Articolo 22

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

(Comma abrogato)

Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 bis - Iscrizioni nei ruoli straordinari

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 5

1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 ter -

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate (1).

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 3

1. In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#), il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

- a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#);
- b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#).

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

(1) Articolo aggiunto dall'[art. 3, comma 1 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#). Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'[art. 15, comma 4 del citato decreto legislativo n. 159 del 2015](#)

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Versamenti diretti non computati.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1976 n. 920 Articolo 3

Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dell'art.3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo (TESTO REDAZIONALE: Le disposizioni del comma 1, lettera a) e b), del presente articolo, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere da 1 gennaio 1999).

In vigore dal 01/07/1999

Soppresso da: Decreto-legge del 17/06/2005 n. 106 Articolo 1

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 6

1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'**articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;**

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'**articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;**

c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Ripartizione delle imposte in rate.

In vigore dal 08/06/1982

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 14/04/1982 n. 309 Articolo 2

Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'Irpeg è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono rimosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, ed iscritte nei ruoli principali sono rimosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis, ed iscritte nei ruoli speciali sono rimosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Dilazione del pagamento

In vigore dal 25/12/2020

Modificato da: Decreto-legge del 28/10/2020 n. 137 Articolo 13 decies

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di

notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (1).

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza (2).

1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

2. (Comma abrogato dall'**art. 36, comma 2-bis, lett. b) decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 2008, n. 31**).

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater (4).

3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue (5).

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

4-bis. (Comma abrogato dall'[art. 83, comma 23, lett. c\) decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008 n. 133](#)).

(1) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. a\), n. 1 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#) e, ai sensi del successivo [art. 15, comma 5 decreto legislativo n. 159 del 2015](#), le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (22 ottobre 2015).

(2) Vedasi anche il [comma 13-ter dell'art. 10 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011 n. 214](#).

(3) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. a\), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#) e, ai sensi del successivo [art. 15, comma 5 decreto legislativo n. 159 del 2015](#), le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (22 ottobre 2015).

(4) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. a\), n. 3 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#) e, ai sensi del successivo [art. 15, comma 5 decreto legislativo n. 159 del 2015](#), le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (22 ottobre 2015).

(5) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. a\), n. 4 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#) e, ai sensi del successivo [art. 15, comma 6 decreto legislativo n. 159 del 2015](#), le disposizioni del presente comma si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e ai piani di rateazione in essere alla stessa data (22 ottobre 2015).

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 bis - Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 7

1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

In vigore dal 25/12/2020

Modificato da: Decreto-legge del 28/10/2020 n. 137 Articolo 31 octies

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Interessi per dilazione del pagamento.

In vigore dal 01/10/2009

Modificato da: Decreto del 21/05/2009 Articolo 3

Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Attribuzione degli interessi.

In vigore dal 01/01/1974

Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Esecutorieta' dei ruoli.

In vigore dal 01/01/1998

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

Modificato da: Legge del 27/12/1997 n. 449 Articolo 24

1. Il visto di esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorieta' e' apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorieta'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Consegna del ruolo al concessionario

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 10

1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita' telematiche.

Torna al sommario

Articolo 25 -

Cartella di pagamento

(N.D.R.: Ai sensi dell'[art.36, comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n.248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008 n.31](#), ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 la cartella di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Con [sentenza n.280 del 15 luglio 2005](#) la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità cost. del presente articolo nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'[art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973.](#))

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 4

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli [articoli 19 e 20 del testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);(1)

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'[articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](#);(1)

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;

c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.

1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli [articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#);

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli [articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#);

b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'[articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'[articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al [settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3](#), ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'[articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012](#);

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'[articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012](#).

1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella di pagamento.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.

(1) Per la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento vedi l'[art. 157 comma 3 D.L. n. 34 19/05/2020](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 -

Notificazione della cartella di pagamento.

In vigore dal 06/12/2017

Modificato da: Legge del 04/12/2017 n. 172 Allegato

La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.(*)

La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11](#)

febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune (1).

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (2).

(*) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La motivazione principale della infondatezza risiede nel fatto che nella notificazione diretta, vi è un sufficiente livello di conoscibilità - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto vista la consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica. La CEDU d'altro canto non offre ulteriori elementi per una diversa valutazione della questione.

(1) Con sentenza 22 novembre 2012 n. 258 (in G.U n. 47 del 28.11.2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., del presente comma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziche' "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".

(2) La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n. 366 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma del presente articolo nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Luogo e tempo del pagamento.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.

L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Modalita' di pagamento

In vigore dal 22/08/2008

Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 83

1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo' essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.

3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 bis - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

In vigore dal 18/05/1997

Modificato da: Legge del 15/05/1997 n. 127 Articolo 14

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un

suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

(Comma abrogato)

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni l'interessato puo' chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo' utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e' successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, puo' chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 ter - Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.(2)

In vigore dal 29/11/2006

Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2

1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (1) sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.

(1) Vedasi il provvedimento 29 luglio 2008 dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia e nella nostra banca dati "Servizio di documentazione economica e tributaria".

(2) Vedi anche [art. 145 del D.L. 34 19/05/2020](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 quater -

Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In vigore dal 24/06/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2014 n. 66 Articolo 39

1. A partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e le certificazioni richiamate all'[articolo 9, comma 3-ter, lettera b\), ultimo periodo, del medesimo decreto](#), recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. (1)

(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedasi il [decreto 25 giugno 2012](#) e il [decreto 19 ottobre 2012](#). Vedasi, anche, il [decreto 14 gennaio 2014](#), recante: "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario".

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 quinquies -

Art. 28-quinquies. Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

In vigore dal 24/06/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2014 n. 66 Articolo 39

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'[articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'[articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), di definizione ai sensi dell'[articolo 5, comma 1-bis](#), dell'[articolo 5-bis](#), dell'[articolo 11, comma 1-bis](#), e di acquiescenza ai sensi dell'[articolo 15, dello stesso decreto legislativo](#), di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli [articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), di conciliazione giudiziale ai sensi dell'[articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), di mediazione ai sensi dell'[articolo 17-bis, dello stesso decreto](#). A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), o ai sensi dell'[articolo 9, comma 3-ter, lettera b\), ultimo periodo, del medesimo decreto](#) e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'[articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'[articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (1).

(1) Vedasi il [decreto 14 gennaio 2014](#), recante: "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario." e il [provvedimento 31 gennaio 2014](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Rilascio della quietanza.

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 35 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

(Comma abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1999, dall'[art. 37, comma 1 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46](#)).

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Interessi di mora

In vigore dal 13/07/2011

Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 7

1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Imputazione dei pagamenti.

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 35

Il concessionario non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennita' di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.

Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piu' remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di mora.

Per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le norme degli [articoli 1193 e 1194 del codice civile](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili.

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 35

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Responsabilita' solidale per l' imposta locale sui redditi.

In vigore dal 01/01/1974

Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Responsabilita' solidale per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

In vigore dal 01/01/1974

Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

La responsabilita' solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597](#), al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Solidarieta' del sostituto d' imposta.

In vigore dal 01/01/1974

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituto e' coobbligato in solido.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.

In vigore dal 13/12/2014

Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 28

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civile. Il valore del danaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.

Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilita' di cui ai commi precedenti e' accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'**art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**.

Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636**. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Rimborso di ritenute dirette.

In vigore dal 01/01/2001

Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 34

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636**.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Rimborso di versamenti diretti.

In vigore dal 26/07/2005

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 35

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.

Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Sospensione amministrativa della riscossione

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 10

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Rimborso dell' imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.

In vigore dal 01/05/1994

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

Modificato da: Decreto-legge del 29/04/1994 n. 260 Articolo 4

Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' iscritta a ruolo, il rimborso e' disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Rimborso d'ufficio.

In vigore dal 20/01/1977

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1976 n. 920 Articolo 3

Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'**art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Esecuzione del rimborso.

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37

Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis.

Il concessionario e' tenuto a rimborsare anche l'indennita' di mora eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso e' consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.

(Comma abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1999, dall'art. 37, comma 1 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46).

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 bis - Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata.

Nota:

Ripristino. Ripristino.

In vigore dal 30/08/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 62

Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle Finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accredito in conto corrente bancario a norma

dell'art. 1, lettera b), del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i) del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalita' di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Recupero di somme erroneamente rimborsate.

In vigore dal 10/08/2005

Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2005 n. 106 Articolo 1

L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 bis - Cessione dei crediti d'imposta

In vigore dal 01/01/1996

Modificato da: Legge del 28/12/1995 n. 549 Articolo 3

1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella

dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche' al concessionario del servizio di riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 ter - Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

In vigore dal 12/01/2019

Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 12

1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

(2-bis.) In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.

3. (Soppresso).

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate: si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' o agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43 bis.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 - Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Decreto del 21/05/2009 Articolo 1

Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1 per cento (1) per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse e' colcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

(1) La misura, che originariamente era stata fissata nella misura del 2,50 per cento, e' stata successivamente cosi' modificata:

al 5% dall'**art. 8 decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **legge 14 agosto 1974 n. 354**;

al 6% dall'**art. 2 decreto-legge 4 marzo 1976 n. 30**, anche **artt. 3 e 4, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976 n. 920**;

al 4,5% a decorrere dal 1 gennaio 1988, dall'**art. 7, comma 3 legge 11 marzo 1988 n. 67**;

al 3% a decorrere dal 1 gennaio 1994, dall'**art. 13, comma 1 decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **legge 26 febbraio 1994, n. 133**;

al 2,5% a decorrere dal 1 gennaio 1997, dall'**art. 3, comma 141 legge 23 dicembre 1996 n. 662**;

al 1,375% semestrale a decorrere dal 1 luglio 2003, dall'**art. 1, comma, 1, decreto 27 giugno 2003**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 bis - Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata. (1)

In vigore dal 01/01/1980

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1979 n. 660 Articolo 11

Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'art. 42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma.

(Comma abrogato)

(1) Gli interessi sono stati fissati, a decorrere dal 1 luglio 2003, nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento dall'**art. 1 decreto 27 giugno 2003**; al tasso annuo del 4,41 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2008 dall'**art. 1 decreto 13 marzo 2008** e, da ultimo, nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1 gennaio 2010 dall'**art.1 decreto 21 maggio 2009**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 - Riscossione coattiva

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 - Delega ad altro concessionario

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 - Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche

Nota:

Per gli effetti vedi l'art. 4, comma 1, del DLG n. 193 del 2001.

In vigore dal 09/06/2001

Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 bis - Gratuita' di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.

In vigore dal 22/08/2008

Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 83

1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 - Tasse e diritti per atti giudiziari

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 bis - Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni(2)

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 36

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'[articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), ovvero della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'[articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (1).

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

(1) Vedasi il [decreto 18 gennaio 2008 n. 40](#).

(2) Per la sospensione dei termini vedi l'[art. 153 D.L. n. 34 19/05/2020](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 - Espropriazione forzata

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 1

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario puo' altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione.

1-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 22 ottobre 2015, dall'[art. 1, comma 2, lett. b\) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#)).

1-quater. (Comma abrogato, a decorrere dal 22 ottobre 2015, dall'[art. 1, comma 2, lett. b\) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#)).

2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'[articolo 26](#).

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - Termine per l'inizio dell'esecuzione

In vigore dal 17/07/2020

Modificato da: Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 -

Procedimento di vendita.

In vigore dal 22/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 - Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

In vigore dal 22/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 54 - Intervento dei creditori

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

[Torna al sommario](#)

Articolo 55 - Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

[Torna al sommario](#)

Articolo 56 - Deposito degli atti e del prezzo

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a

trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 57 - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.(*)

2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

(*) Con sentenza n. 114/2018 (GU n. 23 del 06-06-2018) la Corte Costituzionale, in relazione agli artt., 24 e 113 della Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'**art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602** nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'**art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973**, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 58 - Opposizione di terzi

In vigore dal 09/06/2001

Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1

1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;

c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 - Risarcimento dei danni

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Chiunque si ritenga lesa dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 60 - Sospensione dell'esecuzione

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 61 - Estinzione del procedimento per pagamento del debito

In vigore dal 09/06/2001

Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 - Disposizioni particolari sui beni pignorabili

In vigore dal 21/08/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. I beni di cui all'[articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile](#), anche se il debitore è costituito in

forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'**articolo 2771 del codice civile** possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 63 - Astensione dal pignoramento

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 64 - Custodia dei beni pignorati

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

[Torna al sommario](#)

Articolo 65 - Notifica del verbale di pignoramento

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo

rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 - Avviso di vendita dei beni pignorati

In vigore dal 09/06/2001

Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 - Incanto anticipato

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.

[Torna al sommario](#)

Articolo 68 - Prezzo base del primo incanto

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore

risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 - Secondo incanto

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 70 - Beni invenduti

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 71 - Intervento degli istituti vendite giudiziarie

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo' avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 - Pignoramento di fitti o pigioni

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 bis - Pignoramento dei crediti verso terzi.

In vigore dal 22/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile](#), e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'[articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile](#), l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'[articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#).

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 ter -

Limiti di pignorabilita'.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 3

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'**articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile**, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 - Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalita' previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.

[Torna al sommario](#)

Articolo 74 - Vendita e assegnazione dei crediti pignorati

In vigore dal 09/06/2001

Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1

1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 - Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 bis - Dichiarazione stragiudiziale del terzo.

In vigore dal 29/11/2006

Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#). All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 76 - Espropriazione immobiliare

In vigore dal 24/04/2017

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 8

1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'[articolo 499 del codice di procedura civile](#), l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal [decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 77 - Iscrizione di ipoteca

In vigore dal 22/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'[articolo 50, comma 1](#), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'[articolo 79](#), il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 78 - Avvisi di vendita

In vigore dal 22/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'[articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile](#), di un avviso contenente:

- a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
- b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
- c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'**articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47**;
- d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
- f) il prezzo base dell'incanto;
- g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
- h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
- i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
- m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.

2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 79 - Prezzo base e cauzione

In vigore dal 25/06/2008

Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 83

1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131**, moltiplicato per tre.

2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.

[Torna al sommario](#)

Articolo 80 - Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita

In vigore dal 21/08/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.

2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del bene.

2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 - Secondo e terzo incanto

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 82 - Versamento del prezzo

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni

dall'aggiudicazione.

2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 83 - Progetto di distribuzione

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 84 - Distribuzione della somma ricavata

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 85 - Assegnazione dell'immobile allo Stato

In vigore dal 22/06/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento (1).

2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'[articolo 590 del codice di procedura civile](#). Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

(1) Comma così modificato dall'**art. 52, comma 1, lett. m) decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69**. In precedenza, con **sentenza depositata il 17 ottobre 2011 n. 281** (in G.U n. 46 del 02.11.2011) la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - sollevata dai Tribunali di Forlì e Torino- - in riferimento all'**art. 3, della Costituzione** nella parte in cui prevedeva che, se il terzo incanto avesse avuto esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato avrebbe luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto (vedasi "versione precedente" dell'articolo).

[Torna al sommario](#)

Articolo 86 - Fermo di beni mobili registrati

In vigore dal 21/08/2013

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 52

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 87 - Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo

In vigore dal 31/05/2010

Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 29

1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'**articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.
- 2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli **articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267**, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'**articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.

[Torna al sommario](#)

Articolo 88 - Ammissione al passivo con riserva

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'**articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.**

2. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il **numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,** ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 89 - Esenzione dell'azione revocatoria

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'**articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 90 - Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

[Torna al sommario](#)

Articolo 91 - Espropriazione di navi e aereomobili.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare.

Il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore.

La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per il pignoramento.

Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore, sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 91 bis - Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi.

In vigore dal 01/01/1997

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 16

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/1996 n. 669 Articolo 5

1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli ed autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 92 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

In vigore dal 14/07/1982

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Modificato da: Decreto-legge del 10/07/1982 n. 429 Articolo 13

Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti

dall' art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera c) o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.**

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

3. (soppresso).

E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dell'art.

9.

[Torna al sommario](#)

Articolo 92 bis - Mancata o irregolare documentazione probatoria.

In vigore dal 01/06/1994

Modificato da: Decreto-legge del 31/05/1994 n. 330 Articolo 6

1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'**articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche' degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.

[Torna al sommario](#)

Articolo 93 - Versamenti ad ufficio incompetente.

In vigore dal 30/06/1979

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 26/05/1979 n. 249 Articolo 2

E' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate:

- a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;
- b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto all'esattoria;
- c) chi versa in esattoria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 94 - Incompletezza delle distinte di versamento.

In vigore dal 30/09/1989

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire diciottomila a lire centoventimila.

L'esattore e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 95 - Violazione dell' obbligo delle ritenute alla fonte.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e' soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 96 - Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Per l'inosservanza della disposizione dell'art . 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 97 - Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.

In vigore dal 15/04/2000

Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 Articolo 25

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

[Torna al sommario](#)

Articolo 98 - Applicazione delle sanzioni.

In vigore dal 20/01/1977

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1976 n. 920 Articolo 3

Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.

Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636**.

Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.

Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.

Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.

L'ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 99 - Versamento delle ritenute sui dividendi.

In vigore dal 01/01/1974

Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'**art. 1 della legge 29 Dicembre 1962, N. 1745**, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 - Versamento in tesoreria ed iscrizione a ruolo di tributi soppressi.

In vigore dal 20/01/1977

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1976 n. 920 Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645**, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori all'1 gennaio 1974.

Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'**art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597**, e relativi a periodi di imposta anteriori all'1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

Per i ricorsi proposti dall' 1 gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.

Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori all' 1 gennaio 1974.

La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi e' ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18.

Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 bis - Acconti di imposte sui redditi dell' anno 1974.

In vigore dal 04/05/1974

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 20/04/1974 n. 116 Articolo 1

I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita' stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivita' delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne' per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art.

10 e dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter non supera le lire ventimila.

Nei casi di trasformazione o fusione di societa', avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorche' l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 ter - Ammontare degli acconti.

In vigore dal 04/05/1974

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 20/04/1974 n. 116 Articolo 1

Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'**art. 8, terzo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;**

b) del 10% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);

c) del 10% sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

d) del 7% sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

e) del 12% sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

L'aliquota di cui alla lett. a) e' ridotta al 7,50% per i soggetti indicati negli artt. 6 e 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lett. c) del primo comma e' dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli artt. 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 quater - Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l' anno 1974.

In vigore dal 04/05/1974

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 20/04/1974 n. 116 Articolo 1

Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso. Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societa' risultante dalla trasformazione o fusione o della societa' incorporante. Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sara' effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 quinquies - Riscossione degli acconti.

In vigore dal 10/07/1974

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/1974 n. 259 Articolo 3

Gli acconti d'imposta di cui all'articolo 100 bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'**art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.**

La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti di imposta per l'anno 1974".

Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 sexies - Iscrizioni a ruolo per il 1974.

In vigore dal 29/03/1975

Soppresso da: Legge del 02/12/1975 n. 576 Articolo 16

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 28/03/1975 n. 60 Articolo 4

L'Irpef e l'Ilor dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'**art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975. Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.

Per la iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975 il termine ivi previsto è prorogato di un anno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 101 - Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.

In vigore dal 01/01/1974

I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti all' 1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.636.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 102 - Responsabilita' solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.

In vigore dal 01/01/1974

Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211, e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

[Torna al sommario](#)

Articolo 103 - Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.

In vigore dal 01/07/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 35

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari, circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 104 - Disposizioni abrogate.

In vigore dal 01/01/1974

A decorrere dall' 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 105 - Entrata in vigore.

In vigore dal 01/01/1974

Il presente decreto entra in vigore l' 1 gennaio 1974.

[Torna al sommario](#)

